



SENT. 55/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	ACANFORA	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Ida	CONTINO	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **59223** del registro di segreteria, proposto da:

- **Inps**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo (p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (p.e.c. avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (p.e.c. avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e Giuseppina Giannico (p.e.c. giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto;

contro

	SENT. 55/2024	2	
	-	OMISSIS , nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS) elettivamente domiciliato, giusta procura <i>ad litem</i> in primo grado, presso l'avv. Carmelo Cosentino - indirizzo pec carmelo.cosentino@pec.it - non costituito-	
		avverso	
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, n. 51/2021, pubblicata in data 11 febbraio 2021.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Alessandra Carcani, uditi il relatore, cons. Domenico Guzzi, e l'avv. Giuseppina Giannico, per l'Inps.		
	FATTO		
	Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale per la Calabria in composizione monocratica ha accolto il ricorso del sig. OMISSIS, già ispettore superiore del Corpo Forestale dello Stato, in quiescenza dal 28 agosto 2013, volto ad ottenere la rideterminazione della componente retributiva del trattamento pensionistico, " <i>con la corretta applicazione del criterio di cui all'art. 54 del T.U. n. 1092/1973</i> ".		
	Il primo giudice, dopo aver opinato nel senso che nei confronti del ricorrente dovessero trovare applicazione le disposizioni previste dal T.U. n. 1092 del 1973 per il personale militare, ha evocato la sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti in ordine all'assetto disciplinare dato all'art. 54 cit. ed ha, inoltre, ritenuto che l'aliquota del 44% della base pensionabile dovesse trovare applicazione già al quindicesimo anno di servizio e così fino al ventesimo anno.		

Pertanto, richiamato l'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 214 del 2011 e le limitazioni da esso previste a decorrere dal 1° gennaio 2012 per l'anzianità maturata oltre tale data da includersi nel calcolo della base pensionabile esclusivamente secondo il sistema contributivo, il giudice territoriale ha concluso che *“la componente retributiva del trattamento pensionistico”* spettante al ricorrente, *“fino al 31 dicembre 2011, dovrà essere rideterminata con la corretta applicazione del criterio di cui all'art. 54 del T.U. n. 1092/1973”*. Il giudice di prime cure ha, inoltre, condannato l'Inps al pagamento delle spese del giudizio, liquidata nella misura di euro 800, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Avverso detta sentenza ha proposto rituale e tempestivo appello l'Inps, lamentando la *“violazione dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; dell'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335; dell'art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214”*.

L'Istituto previdenziale ha dedotto l'erroneità della pronuncia impugnata sì come in contrasto con le norme primarie e con i principi indicati dalla suddetta giurisprudenza nomofilattica, atteso che il OMISSIS, cessato dal servizio con un'anzianità complessiva di 45 anni, mesi 4 e 27 giorni e con una anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995 superiore a 18 anni, non avrebbe potuto in alcun modo vedersi riconosciuto il diritto all'applicazione del coefficiente previsto dal primo comma dell'art. 54, cit., nemmeno nell'aliquota del 2,44% indicata dalle Sezioni riunite con la sentenza n.

	SENT. 55/2024	4	
	1/QM/2021.		
	L'Istituto appellante ha pertanto concluso per l'integrale riforma della prima		
	decisione anche per ciò che concerne la statuizione sulle spese, in applicazione		
	dell'art.336 c.g.c..		
	Il d.p.f.u. è stato notificato dall'INPS all'appellato in data 7 settembre 2023 a		
	mezzo pec.		
	In udienza, il difensore dell'Istituto appellante si è riportato agli scritti in atti,		
	insistendo per l'integrale accoglimento del gravame.		
	Considerato in		
	DIRITTO		
	In via pregiudiziale, va dichiarata, in rito, ai sensi e per gli effetti del		
	combinato disposto degli artt. 93 e 191 c.g.c., la contumacia dell'appellato in		
	quanto non costituitosi nel presente grado di giudizio, nonostante risulti <i>per</i>		
	<i>tabulas</i> la regolare instaurazione del contraddittorio processuale.		
	L'appello è fondato.		
	Com'è noto, l'ambito applicativo dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. n.		
	1092/1973 comprende i soli trattamenti pensionistici liquidati con il sistema		
	di calcolo c.d. misto, ovvero retributivo e contributivo, in quanto riferiti a		
	personale che alla data del 31 dicembre 1995, oltre la quale è entrata in vigore		
	la riforma pensionistica introdotta con la legge 8 agosto 1995, n. 335, avessero		
	maturato una anzianità di servizio utile non superiore a 18 anni.		
	Conseguentemente, nei confronti degli ex dipendenti transitati in quiescenza		
	con un assegno ordinario liquidato con il sistema retributivo puro, in quanto		
	titolari di un servizio utile ai fini contributivi oltre la suddetta soglia di		
	anzianità, il beneficio della rivalutazione previsto dall'indicato art. 54, comma		

1, non può trovare alcuna applicazione nemmeno nei limiti della percentuale del 2,44% stabilita dalla giurisprudenza nomofilattica con la menzionata sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni riunite, la quale ha infatti fissato il principio della maggiorazione a patto che non risulti superata la suddetta anzianità di servizio.

Per il caso in esame, si deve in effetti constatare come la sentenza gravata sia inficiata da un evidente errore di diritto, atteso che alla luce del provvedimento pensionistico allegato dall'Amministrazione appellante, decreto n. 171756 oggetto di ricorso in primo grado, l'anzianità di servizio posta a base di calcolo della pensione maturata alla data del 31 dicembre 1995 (incluso l'aumento di 1/5 correttamente considerato dell'ente previdenziale ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284) era senz'altro superiore al limite dei 18 anni, avendo il sig. OMISSIS appunto maturato a quella data un servizio utile ai fini contributivi pari a 27 anni, mesi 1 e giorni 12.

Di tale circostanza il giudice di prime cure non si è avveduto, sebbene risultante dagli atti del procedimento, tanto da impostare il *decisum* su un presupposto di diritto evidentemente privo di fondamento.

L'appello deve essere pertanto accolto, con l'annullamento della pronuncia di primo grado, mentre per ciò che concerne le spese, considerato l'*error iuris* che inficia la sentenza gravata, è da ritenersi equa la compensazione anche per quanto concerne il primo grado di giudizio, così decidendo anche sul punto di gravame dedotto al riguardo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente

	SENT. 55/2024	6	
	pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza		
	impugnata.		
	Spese compensate.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.		
	L'Estensore	Il Presidente	
	Domenico Guzzi	Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 5 MARZO 2024		
	p. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto		
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196,		
	DISPONE		
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto		
	articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private,		
	IL PRESIDENTE		
	Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositata in Segreteria il 5 MARZO 2024		
	p. la Dirigente		

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 5 MARZO 2024

p. la Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

f.to digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani